



LIUC



PROTOCOLLO OPERATIVO

**PER LA GESTIONE
DEI CASI DI**

**VIOLENZA
DI GENERE
NELLA SCUOLA**

**A cura di
Silvia Nanni
e
Lelia Mazzotta Natale**

SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA

**N.U.E. - NUMERO UNICO DI EMERGENZA
112**

118 :: Emergenza sanitaria

**NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA
1522 :: gratuito, attivo 24 ore su 24, anonimo.
Gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio.
Accetta sia chiamate che SMS.**

Presidio di legalità: rete e responsabilità contro la violenza di genere

La prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in particolare quando coinvolge minori, richiedono un'azione coordinata, tempestiva e fondata su procedure condivise tra tutte le Istituzioni coinvolte.

Il quadro normativo di riferimento è stato progressivamente rafforzato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto "Codice Rosso"), dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 e, da ultimo, dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha introdotto nel codice penale il delitto di femminicidio, quale fattispecie autonoma volta a riconoscere e contrastare in modo più incisivo la violenza per motivi di genere. Tali interventi hanno consolidato un sistema improntato alla priorità nella trattazione delle notizie di reato e alla tempestiva adozione delle misure di protezione delle vittime, alcune delle quali sono disposte dalla Prefettura su proposta delle Forze di polizia.

In tale contesto, il personale scolastico, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è chiamato a svolgere un ruolo essenziale nell'individuazione precoce dei segnali di rischio e nell'attivazione, senza ritardo, degli obblighi di segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché dei percorsi di tutela previsti dall'ordinamento, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali e delle competenti autorità.

L'azione della scuola deve altresì svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità, in coerenza con i principi costituzionali e con le più recenti evoluzioni normative, anche con riferimento alla tutela dell'identità di genere e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e vittimizzazione secondaria.

Le linee di indirizzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito in materia di educazione al rispetto e alla prevenzione della violenza, unitamente alle disposizioni penali vigenti – tra cui quelle relative ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, agli atti persecutori, alla violenza sessuale e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – delineano un sistema integrato di tutela che richiede competenze specifiche e aggiornate.

In tale quadro il presente Protocollo, già promosso nel 2023 dalla Prefettura di Varese, dall'Ufficio Scolastico Territoriale e dall'Istituto Giovanni Falcone di Gallarate, quale Scuola Polo provinciale della Rete "Questo non è amore", si consolida e si rinnova con la nuova Scuola Polo, l'Istituto Frattini di Varese, per rafforzare il coordinamento interistituzionale e per fornire agli operatori scolastici strumenti operativi chiari per la gestione dei casi di sospetta o accertata violenza.

Il Protocollo inoltre conferma l'attività del servizio dedicato ("help point"), gestito dall'Ufficio Scolastico Territoriale, quale punto di riferimento qualificato per il personale scolastico, al fine di garantire supporto immediato, orientamento operativo e raccordo con le istituzioni competenti.

L'obiettivo è assicurare che la scuola, presidio fondamentale di legalità e tutela, non sia mai sola nell'affrontare situazioni complesse e delicate, ma possa contare su una rete istituzionale coesa, competente e pronta ad intervenire.

Dott. Salvatore Rosario Pasquariello
Ufficio Territoriale del Governo di Varese

Protocollo operativo per la gestione dei casi di violenza di genere a scuola. Nuova edizione aggiornata e ampliata

La sottoscrizione della presente seconda edizione aggiornata e ampliata del Protocollo operativo tra la Prefettura e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento della rete interistituzionale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Questa nuova edizione nasce dall'esigenza di aggiornare le procedure alla luce dell'evoluzione normativa, dell'esperienza maturata sul territorio e del consolidamento delle pratiche di collaborazione, nonché di integrare ulteriori strumenti operativi a supporto delle istituzioni scolastiche.

La scuola, presidio educativo e sociale diffuso sul territorio, riveste un ruolo strategico non solo nella promozione della cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della parità, ma anche nell'individuazione tempestiva di situazioni di rischio e nella gestione responsabile dei casi che coinvolgono studentesse e studenti.

Le aule scolastiche continuano a rappresentare un luogo privilegiato di emersione di situazioni di disagio e di violenza vissute dai nostri alunni, sia all'interno dei contesti familiari sia nelle relazioni tra pari, comprese le dinamiche legate al mondo digitale e ai social network.

In tale prospettiva, diventa essenziale dotare le istituzioni scolastiche di riferimenti chiari, procedure condivise e strumenti operativi efficaci, in grado di orientare l'azione educativa e amministrativa nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto coinvolto.

Il proficuo lavoro interistituzionale ha consentito, negli anni, di consolidare e ampliare l'esperienza maturata nella prima edizione di questo Vademecum, giungendo alla realizzazione di una seconda versione aggiornata e ulteriormente arricchita nei contenuti.

Fondamentale è stato il contributo del Liceo Frattini di Varese, Scuola Polo Provinciale della Rete "Questo non è amore", che ha supportato con competenza e sensibilità sia l'elaborazione dei contenuti sia l'approfondimento, rendendo lo strumento ancora più fruibile e operativo.

L'esperienza maturata in questi anni ha evidenziato come il Vademecum, e le istruzioni operative in esso contenute, unitamente alle azioni di sensibilizzazione e formazione promosse nelle scuole, abbiano concretamente favorito l'emersione di situazioni di pericolo e di condizioni pregiudizievoli per i nostri ragazzi, che altrimenti sarebbero rimaste sommerse o non adeguatamente riconosciute. Ciò ha consentito

l'attivazione tempestiva della rete territoriale di tutela e protezione, a dimostrazione dell'efficacia di un lavoro condiviso e strutturato.

Il Protocollo si fonda su un modello di intervento coordinato, tempestivo e qualificato, basato sulla collaborazione tra Scuola, Prefettura, Forze dell'Ordine, Servizi Sociali e Sanitari, nella consapevolezza che solo un'azione sinergica e strutturata può garantire tutela alle vittime, prevenire ulteriori situazioni di violenza e promuovere contesti scolastici sicuri e inclusivi.

Con questo atto, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese rinnova il proprio impegno a sostenere le istituzioni scolastiche nella costruzione di ambienti educativi fondati sul rispetto della dignità della persona e sulla responsabilità condivisa, affinché la scuola continui a essere luogo di crescita, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Desidero pertanto rinnovare il mio più sentito ringraziamento a tutti gli Enti e alle Istituzioni coinvolte, nonché ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e al personale che, con impegno quotidiano e senso di responsabilità, contribuiscono alla realizzazione di una comunità educante attenta, competente e solidale.

La salvaguardia e la tutela del benessere psico-fisico dei nostri ragazzi costituiscono il fine ultimo e prioritario del nostro operare: un impegno che richiede continuità, formazione, vigilanza e una costante assunzione di responsabilità condivisa. Questa seconda edizione del Vademecum intende rappresentare un ulteriore passo in tale direzione, affinché la Scuola continui ad essere luogo di crescita, di ascolto e di promozione dei diritti fondamentali della persona.

Dott. Giuseppe Carcano

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese

Smontare insieme il "sistema" della violenza di genere

Il fenomeno della violenza di genere è particolarmente complesso e coinvolge tutta la società; proprio per questo è arduo riuscire a sradicarlo in profondità. Le discriminazioni di genere nella loro risalenza sono un dato antropologico all'interno della nostra cultura: raccontano una storia di potere, non di amore; portano con sé un mosaico di comportamenti e di atteggiamenti mentali, nessuno dei quali innocui: "le parole fanno più male delle botte", scriveva Carolina Picchio, e, infatti, costruiscono lentamente un quadro nel quale le persone crescono e vivono, plasmando le coscienze, costruendo le personalità.

Stereotipi, autocensure e censure, body shaming, hate speech, gaslighting, mansplaining, discriminazioni sul lavoro, violenza economica, psicologica, fisica, revenge porn, femminicidi: non sono solo un escalation, sono soprattutto un sistema, che, come tale, va eroso e smantellato con pazienza ed energia. Il fatto che alcune di queste parole siano in inglese non significa affatto che i fenomeni che esse descrivono siano alieni rispetto alla nostra quotidianità, bensì soltanto che tali condotte sono state riconosciute e sanzionate prima in altri ordinamenti giuridici. Non siamo immuni, siamo semplicemente in ritardo.

Indubabilmente molto si è fatto negli ultimi decenni, a livello normativo e sociale, ma molto c'è ancora da fare per contrastare, ma soprattutto per prevenire: questo vademecum è rivolto alle scuole e risponde a domande concrete, traducendo, in modo pratico e conciso, le domande in risposte. I messaggi sono semplici e diretti, eppure, dietro a questo, come a tanti altri progetti volti a tutelare le vittime di violenza di genere, c'è un lavoro di squadra.

L'unico mezzo che si può utilizzare per sconfiggere fenomeni così pervasivi e radicati, antichi quanto la memoria storica, è, infatti, una sinergia di intenti tra istituzioni, ognuna delle quali ha un compito preciso all'interno della società; solo il coordinamento e la collaborazione di tutti potrà portare a un accerchiamento del problema e alla sua eliminazione, perché le vittime di qualsiasi forma di violenza non si devono mai sentire sole, dall'inizio alla fine dell'iter, con una particolare delicatezza se sono in età scolare; al contrario, devono essere accompagnate e rassicurate, per evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria o di abbandono lungo il percorso, ma soprattutto per far sì che possano aprirsi con persone di cui si fidano.

La scuola è ambiente educativo per eccellenza, ove imparare ad essere cittadine e cittadini: non a caso, nel vademecum, tornano parole fondamentali: "rete", "insieme", "educazione", "presidio", "legalità". La violenza va sconfitta insieme, facendo rete tra istituzioni, e la scuola come presidio educativo è un avamposto della legalità, ove tutti, uomini e donne, ragazzi e ragazze, insegnanti e discenti, sono custodi attenti e vigilanti del benessere del singolo. Per stare bene tutti, deve stare bene ognuno.

Paola Biavaschi

**Delegata per l'uguaglianza di genere e per le pari opportunità
Università degli Studi dell'Insubria**

La normalizzazione della violenza di genere come minaccia al futuro delle nuove generazioni

Riflettiamo: perché la violenza di genere deve essere combattuta senza eccezioni né riserve, in qualunque circostanza e soprattutto quando manifesta i suoi prodromi nell'età scolare? Perché alcuni tratti della nostra cultura tradizionale richiedono una reale presa di coscienza e un impegno delle istituzioni affinché possano essere trasformati, come ben illustrato in questi contributi? Non è semplicemente una istanza etica e neppure un richiamo all'inviolabilità della persona: è molto, ma molto, di più.

È in gioco la sostenibilità della nostra società, in un'epoca caratterizzata da alcuni macrotrend - ossia fenomeni che impattano su un'ampia fascia della popolazione e che non sono reversibili se non in tempi lunghissimi - che interessano il nostro Paese (così come tutta l'Europa) e si riverberano sul benessere collettivo anche in territori apparentemente "felici" grazie alla loro collocazione e alla loro storia. Tra questi macrotrend, di particolare impatto nell'area insubrica osserviamo la crisi demografica e le migrazioni, fenomeni di cui non sono state ancora adeguatamente indagate le implicazioni per gli equilibri sociali ma che, se non adeguatamente presidiati, possono causare effetti inattesi e indesiderati.

L'intreccio tra scarsità delle nuove generazioni, il conseguente invecchiamento della popolazione residente e l'immissione nella società di persone provenienti da culture diverse sta facendo emergere la necessità di rinviare i principi fondativi del nostro vivere collettivo, quelli insomma contenuti nella nostra Costituzione, che assicurano il rispetto reciproco, in particolare la tutela delle donne, in qualunque condizione personale esse si trovino. È proprio nel rafforzamento di questi valori che si trova la soluzione per favorire la convivenza pacifica (tra popoli diversi) e la coesione sociale (tra generazioni diverse), assicurando così le condizioni per il benessere delle nostre comunità.

Purtroppo, in Italia la violenza di genere ha storicamente beneficiato di una "normalizzazione" che ha impedito alle stesse istituzioni di reagire con efficacia: un esempio eclatante fu la fattispecie dell'"omicidio e lesione personale a causa di onore", abrogata definitivamente soltanto nel 1981.

Il rispetto della donna richiama la necessità di coltivare quello per la Persona come condizione imprescindibile di sopravvivenza del nostro

consorzio umano: è per questo che il sistema formativo, dalla Scuola dell'Infanzia fino all'Università, deve farsi carico di promuovere la consapevolezza degli infiniti modi in cui si annida la violenza e soprattutto deve sviluppare la capacità di comprendere le conseguenze, personali e collettive, della violenza di genere. Certo un impegno non facile, sia sotto il profilo pedagogico (come educare al rispetto), sia istituzionale (come assicurare il rispetto), che richiede una formazione degli educatori a qualunque livello (altro tema importante che richiama la centralità degli investimenti educativi per il futuro di un Paese democratico). E non finisce qui: non possiamo illuderci di sradicare la propensione alla violenza di genere se non usciamo dalla trappola della normalizzazione dei comportamenti che conducono al fenomeno. Dagli stereotipi (di cui spesso neppure ci si rende conto), all'autocensura e alle discriminazioni sul lavoro, fino alla violenza economica, psicologica, fisica il passo è breve: un circuito vizioso che deve essere spezzato, a beneficio della società intera.

Insomma, la normalizzazione della violenza di genere è innanzitutto una minaccia alla coesione sociale ma anche allo sviluppo economico, dunque al benessere collettivo. Per questa ragione, ogni istituzione, quelle educative in primis, deve mobilitarsi per assicurare un futuro desiderabile e socialmente sostenibile alle nuove generazioni.

Elia Alessandra Minelli
Delegata del Rettore a Next Generation and Inclusion
LIUC-Università Cattaneo

Scuola in rete: procedure e strumenti per contrastare la violenza di genere

Assumere il prestigioso ruolo di capofila della rete provinciale antiviolenza delle scuole comporta per il Liceo Frattini una grande responsabilità: raccogliere e mettere a frutto l'eredità di chi ci ha preceduto con la consapevolezza di dover contribuire con nuovi apporti all'educazione delle giovani generazioni. In un quadro sociale così allarmante, segnato da eventi tragici e sempre più incomprensibili, la scuola è chiamata a interrogarsi in maniera più incisiva sul suo ruolo educativo e sulla necessità di alimentare giorno dopo giorno, momento dopo momento, attraverso le discipline, le attività progettuali, le relazioni, l'ascolto e la riflessione condivisa, la cultura della parità di genere e della non violenza.

Nel drammatico vuoto educativo che stiamo vivendo, bersagliati e disorientati da mille prospettive diverse, nelle quali bene e male si confondono in un grigiore indistinto, la cultura non può che essere sempre più intrisa di valori, affinché diventi faro luminoso per uomini e donne nella loro precipua dimensione di "animali sociali".

La scuola è il terreno nel quale il seme del rispetto per le differenti identità germoglia e si sviluppa grazie all'attenzione costante e instancabile dei docenti. L'insegnamento è oggi più che mai lasciare un segno profondo anche con la capacità di intercettare i bisogni e le paure degli adolescenti che ci sono affidati e di intervenire, con l'energica azione della cura, nelle situazioni più problematiche e rischiose per il benessere personale. Le aule diventano perciò spazio dell'affettività e di conoscenza del sé, luogo di maturazione di quelle competenze trasversali non cognitive che permettono di mantenere il proprio equilibrio nel mondo.

La rete diventa, in questo quadro, sede privilegiata della condivisione, della ricerca di nuove modalità, strategie e risorse utili ad alimentare la cultura della non violenza, a decodificare i segnali e a rafforzare l'azione della scuola nella cura del benessere e della consapevolezza individuale. Il protocollo antiviolenza è uno strumento di questa cura, ed è espressione della sinergia tra scuole, l'Ufficio scolastico territoriale di Varese, le istituzioni e le Forze di polizia in una chiara e inequivocabile alleanza al servizio della comunità e del progresso sociale.

Preme ringraziare, per il prezioso e insostituibile contributo, il Prefetto

di Varese Dott. Rosario Pasquariello, convinto assertore della validità ed efficacia del protocollo, che ne ha voluto fortemente la ristampa, il Questore Dott. Carlo Mazza e la Dott.ssa Silvia Nanni, già funzionario di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato) e referente Ufficio fasce deboli, per il ruolo determinante assunto nella difesa dei più vulnerabili e nella capillare diffusione del documento, la Prof.ssa Lelia Mazzotta Natale, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, per l'ineguagliabile dedizione con cui offre supporto alla rete e fa da trait d'union tra i soggetti coinvolti. Un ringraziamento particolare va al Provveditore agli Studi di Varese Dott. Giuseppe Carcano, motore di un'azione unitaria e congiunta di sensibilizzazione contro la violenza di genere e di quel circolo virtuoso di portata territoriale che ci ha condotto fino a qui.

Una speciale nota di merito va alla Prof.ssa Alessandra Ferrario, da anni impegnata nella promozione e nella tutela dell'inclusione e del benessere delle studentesse e degli studenti e oggi pilastro delle attività portate avanti dal liceo Frattini in qualità di scuola capofila della rete antiviolenza. Il suo trainante attivismo e il suo inesauribile entusiasmo sono alla base della forza contagiosa di tale progetto comunitario.

La Dirigente Scolastica del Liceo A. Frattini

Dirigente pro tempore della rete antiviolenza provinciale delle scuole

"Questo non è amore"

Prof.ssa Anna Maria Bruno

Educare all'attenzione: la scuola di fronte alla violenza di genere

La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi vivono gran parte del loro tempo; vi entrano bambini e ne escono giovani donne e uomini. A scuola portano loro stessi con il loro bagaglio di vita, ricco di meraviglia e di spensieratezza, ma anche di fatiche e sofferenze.

Proprio per questo, la scuola è un punto di osservazione privilegiato anche per l'intercettazione dei casi di violenza di genere, subita o assistita.

Agli adulti che la abitano, perlopiù docenti e collaboratori scolastici, capita frequentemente di raccogliere confidenze. Possono essere racconti espliciti, parole sussurate e poi subito negate, disegni o frasi inserite in un tema; a volte sono solo sguardi che si abbassano o lacrime che sgorgano in situazioni apparentemente innocue che, all'occhio attento, non possono passare inosservate.

Queste sottili richieste di aiuto richiedono le giuste competenze per essere affrontate, per evitare che cadano nel vuoto o che, al contrario, provochino interventi inappropriati se non addirittura dannosi, benché animati da buona volontà.

Da tali riflessioni è nata l'esigenza, concretizzata nel 2022, di stilare un vademecum, un protocollo che desse indicazioni chiare e condivise per affrontare i problemi in maniera adeguata, senza vanificare gli sforzi di chi con grande fatica ha chiesto aiuto.

La Rete "Questo non è amore", unitamente all'UST di Varese, ha quindi scelto di coinvolgere le Forze di polizia e, con l'entusiastico e competente apporto della Prefettura, è arrivata alla pubblicazione di uno strumento snello e facilmente fruibile, a disposizione di tutti gli istituti scolastici e dei loro operatori.

Il nuovo progetto di Rete, che vede avvicinarsi come scuola capofila all'I.S. Falcone, il Liceo "A.Frattini", in assoluta continuità con i progetti precedenti, raccoglie questa preziosa eredità per condividerla con un numero sempre maggiore di scuole, perciò di dirigenti e docenti,

utilizzando il Protocollo anche come occasione e strumento per momenti di formazione condivisi ai fini di una sempre più diffusa cultura comune di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Prof.sse Luisa Santoro e Alessandra Ferrario
Comitato tecnico della rete antiviolenza provinciale delle scuole
"Questo non è amore".

Un protocollo che si rinnova perché la Scuola non sia mai spettatrice, ma parte attiva della prevenzione.

In oltre trent'anni di lavoro dedicato alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla lettura delle dinamiche familiari, ho constatato che la **prevenzione** nasce sempre da uno sguardo competente e da una capacità concreta: riconoscere ciò che cambia, ciò che tace, ciò che non viene detto. La Scuola è uno dei luoghi in cui questa capacità può diventare determinante. È qui che un comportamento improvviso, un silenzio prolungato, una difficoltà inattesa possono trasformarsi nel primo segnale di un disagio importante che non va mai sottovalutato e che ha bisogno di una adeguata **rete di tutela**.

La seconda edizione del "Protocollo Operativo per la gestione dei casi di violenza di genere nella Scuola" nasce proprio da questa consapevolezza.

Non è un documento formale, ma uno strumento operativo, pensato per sostenere le istituzioni scolastiche nel loro ruolo prezioso e delicato, educativo e civile, offrendo procedure essenziali, chiare e rispettose di ruoli e competenze, capaci di orientare l'azione quotidiana senza generare ritardi o sovrapposizioni.

Questa nuova edizione integra l'esperienza maturata sul campo, valorizza la formazione del personale scolastico e rafforza la responsabilità condivisa tra Scuola, Servizi territoriali, Istituzioni e Autorità competenti. L'obiettivo è quello di garantire interventi proporzionati e ben ponderati, tempestivi e coerenti, ogni volta che se ne presenti la necessità, nella piena consapevolezza che la tutela dei minori richiede attenzione e prudenza.

La **prevenzione** non è mai un atto isolato, ma **è un lavoro corale** e questo Protocollo vuole essere parte di quel lavoro: una guida affidabile e concreta, affinché Dirigenti Scolastici, docenti ed educatori non si sentano soli e possano operare con sicurezza nel riconoscere e "accompagnare" ogni situazione di vulnerabilità.

Silvia Nanni
Giurista e formatrice in ambito istituzionale.
Esperta di politiche giovanili e familiari.



INTRODUZIONE

Dal sito del Ministero dell'Interno

Con l'espressione **violenza di genere** si indicano tutte quelle forme di violenza - da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio - che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La normativa contro tali violenze rientra interamente nel quadro delineato dalla **Convenzione di Istanbul** (2011), **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante** sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica e persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, assicurare alla giustizia i colpevoli, proteggere le vittime.

L'elemento principale di novità della Convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Essa prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. (...)

Sui territori, le Prefetture promuovono iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere con formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, **task force** e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare **best practice**.

LA SCUOLA

La scuola può svolgere un ruolo fondamentale per prevenire e contrastare la violenza di genere in quanto:

ambiente di cultura dove, attraverso l'istruzione e l'educazione, bambine e bambini, ragazze e ragazzi ampliano

le loro conoscenze e acquisiscono gli strumenti culturali per riconoscere il disvalore di determinate condotte e orientarsi verso modelli positivi;

ambiente di socializzazione in cui, sotto lo sguardo competente di adulti autorevoli, le studentesse e gli studenti sperimentano relazioni rispettose delle differenze di genere e non solo;

ambiente dove docenti adeguatamente preparati possono **intercettare segnali di disagio**, raccogliere e/o ascoltare confidenze di studentesse e studenti che cercano conforto e aiuto.

Queste prerogative della scuola, preziose per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, necessitano però della collaborazione di tutte le altre istituzioni e dei servizi territoriali i quali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, agiscano sinergicamente per arginare le situazioni di disagio che emergono tra le mura scolastiche.

Col presente documento, pertanto, si tracciano **linee guida** comuni per uniformare le procedure di intervento che, evitando errori, lungaggini e sovrapposizioni, costituiscano buone prassi condivise.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ educativa e di vigilanza

La responsabilità dei genitori e dei docenti per i comportamenti dei minori si articola su due profili:

la CULPA IN EDUCANDO che riguarda l'obbligo di impartire un'educazione adeguata al rispetto delle regole di convivenza civile e la CULPA IN VIGILANDO che concerne il dovere di esercitare una vigilanza proporzionata all'età e alle condizioni del minore.

CULPA IN EDUCANDO e CULPA IN VIGILANDO sono due forme di responsabilità civile previste dall'art. 2048 c.c.

Tale responsabilità è PRESUNTA e può essere esclusa solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il fatto. Per ciò che riguarda la Scuola, la VIGILANZA dei docenti opera per tutto il tempo in cui l'alunno è affidato all'istituzione scolastica, mentre la componente educativa è CONDIVISA con la famiglia attraverso il Patto di Corresponsabilità.

INQUADRAMENTO NORMATIVO ESSENZIALE

Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte

"I precettori e i maestri d'arte sono responsabili del danno cagionato dall'allievo nel tempo in cui è sotto la loro vigilanza..."

L'articolo disciplina la responsabilità di genitori, tutori e dei docenti per i danni cagionati dai minori o dagli allievi affidati alla loro educazione o vigilanza.

La responsabilità può essere esclusa solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, avendo adottato tutte le misure di vigilanza e di educazione esigibili.

Art. 30 Cost. Doveri e diritti dei genitori

"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli..."

L'articolo afferma che la responsabilità genitoriale comprende obblighi inderogabili di cura, educazione e formazione morale e civile dei figli.

Costituisce il fondamento costituzionale della culpa in educando.

Art. 147 c.c. Doveri verso i figli

"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole..."

L'articolo definisce gli obblighi fondamentali dei genitori: mantenimento, istruzione, educazione e crescita armonica dei figli. Rappresenta il riferimento civilistico primario per la responsabilità educativa dei genitori.

Tali principi giuridici dialogano perfettamente con il pensiero del filosofo esistenzialista Jean Paul Sartre: "si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare..."

La responsabilità non è solo legale, ma esistenziale: ogni volta che scegliamo di non intervenire, di non parlare, di non porre un limite, stiamo comunque compiendo una scelta e ogni scelta porta con sé delle conseguenze.

La violenza comincia da ciò che tolleriamo, perché ogni piccola mancanza di rispetto che non prendiamo in considerazione, ogni battuta umiliante che non contestiamo e ogni forma di controllo che giustifichiamo, diventa un precedente, un modello o un permesso implicito. La responsabilità, allora, non riguarda solo chi agisce la violenza, ma anche la comunità che non ha saputo prevenirla, educare, intervenire ed arginarla.

Siamo parte del problema quando non scegliamo di essere parte della soluzione.

Quando non vigiliamo e non interveniamo, stiamo contribuendo, anche senza volerlo, a permettere che un comportamento sbagliato si autolegittimi. È lo stesso meccanismo per cui diciamo che **la violenza comincia da ciò che tolleriamo.**

DIRIGENTI SCOLASTICI e DOCENTI

I dirigenti scolastici e i docenti rivestono la qualifica di **pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p.**, in quanto esercitano una funzione pubblica disciplinata da norme di diritto pubblico. Tale qualifica comporta gli **obblighi previsti dall'art. 331 c.p.p.** tra cui la denuncia all'Autorità Giudiziaria quando, nell'esercizio delle funzioni, emergono notizie di reato perseguibili d'ufficio, cioè reati che per legge vengono perseguiti automaticamente senza necessità di querela.

L'art. 331 del Codice di Procedura Penale stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito e ciò anche

in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.). Se più persone sono obbligate per lo stesso fatto, può essere redatto un solo atto. Tale obbligo di denuncia è sanzionato dagli artt. 361 e 362 c.p. che puniscono rispettivamente l'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.

PUÒ ACCADERE CHE *

Al Dirigente Scolastico e al docente che hanno timore di segnalare situazioni di violenza, sospette o conosciute, va ricordato cosa scatena nella mente di un minore la violenza subita o assistita:

:: può accadere che egli debba convivere per un lungo periodo con un vissuto di **impotenza** che mina profondamente la sua autostima;

:: può accadere che si **colpevolizzi**, arrivando addirittura ad attribuire la causa della violenza tra i due genitori al proprio cattivo comportamento;

:: può accadere che, con le sue fragili risorse, **debba assumere** il ruolo di protettore della vittima e mettere in atto strategie tali da prevenire le aggressioni e compiacere il maltrattante;

:: può accadere che **si trovi costretto** a manifestare atteggiamenti complici, a dire il falso, a dare ragione all'uno o all'altro genitore a seconda delle circostanze;

:: può **provocarsi traumi** volontariamente per spostare l'attenzione di qualcuno su di sé, magari del maltrattante stesso;

:: può, infine, **ferirsi accidentalmente** cercando di difendere un genitore dalle violenze e dalle aggressioni dell'altro genitore.

È pertanto inopportuno, da parte del docente e del Dirigente Scolastico, promettere ad un minore che sarà mantenuto il segreto su quanto vorrà confidare.

È invece utile rassicurarlo sul fatto che saranno messe in atto tutte le risorse e le strategie necessarie per tutelarlo e interrompere le condotte violente o inadeguate subite.

Questo è il senso profondo del presente Protocollo: una scelta di civiltà, un argine contro la violenza, non un vincolo, ma un impegno morale e giuridico che ci riguarda tutti.

* tratto da: NANNI S. con BATTARINO G., *Soggetti vulnerabili, sistema penale e crisi relazionali*, *Nodo libri Como 2021*; pp. 35-36.

ISTRUZIONI OPERATIVE

**in un dialogo
interistituzionale
al servizio della Scuola**



**Il/la minore rivela all'insegnante
una**

VIOLENZA SUBITA
(fisica, sessuale,
psicologica, economica,
delle relazioni) o una
VIOLENZA ASSISTITA

SITUAZIONE 1



Cosa fare?

- 1 Ascoltare attentamente il racconto libero del/della minore, evitando di formulare domande induttive, suggestive, invasive per preservare la genuinità del racconto.
- 2 Rassicurare il/la minore che la Scuola saprà essere di aiuto attivando ogni azione necessaria ad interrompere la situazione di grave pregiudizio che si trova a vivere, nel rispetto del suo diritto alla protezione e alla cura.
- 3 Se il rientro a casa espone il/la minore al rischio di reiterazione del reato, o comunque ad una situazione di disagio, informare tempestivamente (e sicuramente prima del termine delle lezioni) le Forze di polizia attraverso il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza).
- 4 Collaborare con le Forze di polizia che seguono il caso, fornendo ogni informazione utile a ricostruire la vicenda, anche al fine di ogni opportuna valutazione in merito all'eventuale temporaneo allontanamento del minore dal/dai maltrattanti o dalla situazione di pregiudizio (affidamento temporaneo ad un adulto di riferimento, collocamento-affidamento ad un ente/istituzione/casa famiglia ai sensi dell'art. 403 c.c.).
- 5 Se si tratta di condotte violente anche solo presunte consumate in ambiente domestico, NON avvisare i genitori, ma attendere le indicazioni che Forze di polizia o Autorità Giudiziaria forniranno.

- 6 Se nessuna Forze di polizia è intervenuta, provvedere a redigere opportuna segnalazione e, di concerto con il Dirigente Scolastico, senza ritardo, inviarla direttamente alla Questura territorialmente competente o al Commissariato P.S. di zona, oppure alla Stazione Carabinieri più vicina o direttamente all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni), se possibile, previo contatto telefonico.

- 7 Se la situazione è particolarmente dubbia, se si ha il timore di attivare prematuramente l'Autorità Giudiziaria o le Forze di polizia, è possibile rivolgersi al personale specializzato dell'Ufficio Scolastico Territoriale, insieme al quale individuare le iniziative da intraprendere.

Quando la rivelazione di una violenza o di un disagio avviene tramite un **disegno o uno scritto**, l'insegnante o il dirigente scolastico dovranno acquisirlo e allegarlo, senza ritardo, alla segnalazione che invieranno alle Forze di polizia o direttamente all'Autorità Giudiziaria e che dovrà contenere (senza timore di violare la privacy) le informazioni anagrafiche complete del/della minore, dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

cosafare@istruzione.varese.it



Il/la docente nota dei
LIVIDI SUL CORPO
del/della minore o intercetta
segnali di incuria, di abbandono,
di presunta inadeguatezza
genitoriale.

SITUAZIONE 2



Cosa fare?

Nel caso di LIVIDI sul corpo

1

Nel caso di incuria e presunta inadeguatezza genitoriale informare immediatamente il Dirigente Scolastico che provvederà a segnalare i fatti agli organi preposti (Polizia di Stato o Carabinieri o Autorità Giudiziaria).

2

Attivarsi al fine di:

:: verificare se il/la minore si sia mai rivolto allo sportello psicologico (se esistente a Scuola) o se qualche altro insegnante o un collaboratore scolastico sia in possesso di informazioni sulla situazione;

:: convocare in separata sede il/la minore e domandare la causa di quella condizione, favorendo il racconto libero, senza esprimere giudizi e senza orientare la ricostruzione dei fatti.

3

Evitare domande induttive, suggestive ed invasive per preservare la genuinità dei ricordi e porsi all'ASCOLTO con atteggiamento empatico e rassicurante.

Nel caso di incuria e presunta inadeguatezza genitoriale

SE il patto di co-responsabilità

SCUOLA-FAMIGLIA non è stato fruttuoso,

SE il tentativo di un dialogo costruttivo con la famiglia non ha sortito l'effetto sperato,

SE i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non sono collaborativi,

segnalare

la situazione del/della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti che sapranno "dialogare" efficacemente con l'Autorità Giudiziaria preposta.

cosafare@istruzione.varese.it



**Il docente, lo psicologo o
il collaboratore scolastico notano**

SEGNALI DI DISAGIO O SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

Per le situazioni urgenti chiamare il NUE 112

SITUAZIONE 3



Circostanze

- 1** Il docente invia un alunno/a allo Sportello Psicologico dell'Istituto Scolastico dopo avere ricevuto una confidenza relativa ad un disagio o ad una «violenza assistita».

- 2** Lo psicologo dello Sportello Psicologico riceve una confidenza o intercetta segnali di disagio.

- 3** Il collaboratore scolastico nota una situazione di pregiudizio ai danni di un alunno/a.

Chi fa cosa?

Il docente, lo psicologo, il collaboratore scolastico devono segnalare i fatti - con dovizia di particolari e senza sottovalutare nulla - al Dirigente Scolastico, il quale, secondo le peculiarità e la gravità della vicenda, attiverà gli organi preposti (Servizi sociali, Polizia di Stato, Carabinieri, Autorità Giudiziaria) mettendo a loro disposizione tutte le informazioni in possesso dell'Istituto Scolastico (dati anagrafici, composizione del nucleo familiare, utenze telefoniche di riferimento...).

cosafare@istruzione.varese.it



Case Study



Casi reali

1 Sara - **"...è solo gelosia"** Lui le chiede la posizione. Le scrive 50 messaggi se lei non risponde subito. La controlla, la segue, la minaccia, si apposta sotto la scuola. Le dice: "Se mi lasci, mi faccio del male. Mi tolgo la vita" Non l'ha mai percossa. Eppure Sara vive nella paura. L'articolo 612 bis del Codice Penale punisce tali condotte, definendole atti persecutori o **"STALKING"** termine tratto dal lessico venatorio anglosassone che significa **circondare la preda senza lasciarle via di scampo**. E' gelosia che diventa sorveglianza. Non serve che ci sia un'aggressione fisica: basta che una persona **"viva in un perdurante e grave stato di ansia e di paura, o di limitazione della libertà"** perché si configuri il reato di stalking (612 bis c.p.).

2 Luca - **"Se mi lasci, divulgo"** Lei lo ricatta con foto intime. Gli dice che le pubblicherà se lui la lascia, che le condividerà con amici e parenti e questo lo terrorizza! Glielo dimostra inviando una foto privata ad alcuni amici. E' questo un caso di **"REVENGE PORN"**. Condividere immagini a sfondo sessuale SENZA IL CONSENSO dell'altra persona è un reato gravissimo previsto dall'art. 612 ter del Codice Penale.

3 Giulia - **"Non è amore, è controllo"** Giulia e Luigi convivono da poco. Lui gestisce i soldi e decide tutto: la isola dalla famiglia, dagli amici e pretende che abbandoni l'Università. Questa è **VIOLENZA ECONOMICA E PSICOLOGICA**, una condotta che rientra nel reato di MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI, previsto e punito dall'art 572 del Codice Penale.

Il reato di **maltrattamenti contro familiari e conviventi** si configura in condotte violente **reiterate nel tempo**: non solo percosse, ma umiliazioni, insulti, svalutazioni, manipolazioni emotive. In questi casi non si tratta di "carattere forte" o "amore passionale", ma di un vero e proprio reato.

Non va dimenticato il ruolo degli **spettatori**.

La violenza non cresce solo per ciò che la vittima subisce, ma anche per ciò che il **gruppo** tollera.

Quando nessuno interviene, l'aggressore si sente legittimato e la vittima viene isolata. Il comportamento violento si ripete e si rafforza.

4 Antonio - **"Attento a cosa pensi e a cosa dici"** Lo studente esprime un parere su un fatto di cronaca e diventa, on-line, bersaglio di frasi denigratorie, offese, ingiurie e minacce reiterate nel tempo.

E' questo un caso di **"CYBERBULLISMO"** perseguibile mediante lo strumento amministrativo dell'Ammonizione del Questore prevista dal legislatore con la **L.71/2017**, implementata dalla **L. 70/2024** che, oltre a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, potenzia gli strumenti educativi e formativi della scuola, **tutelando i minori quali vittime, ma anche prendendosi cura dei minori autori dei comportamenti illeciti**.

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

L'Ammonimento del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza - costituisce una misura di prevenzione amministrativa personale non penale, rivolta ai minori che pongono in essere condotte lesive, violente, pericolose. La **sua funzione è eminentemente educativa** e mira a responsabilizzare il minore e la famiglia, prevenendo la reiterazione di tali condotte e tutelando la sicurezza della collettività.

Chi può essere ammonito

L'Ammonimento del Questore si applica ai minori **ultraquattordicenni**, quando le condotte sono reiterate e vessatorie. Quando il fatto presenta particolare gravità, allarme sociale o un evidente rischio evolutivo, può essere esteso anche ai minori tra i 12 e i 14 anni, pur non imputabili. In entrambi i casi, la misura conserva natura educativa e preventiva, modulata sull'età del minore e sulla sua effettiva capacità di discernimento.

Quali condotte consentono il ricorso all'Ammonimento del Questore

:: Le condotte previste dall'art. 7 della **L. 71/2017** quali: ingiurie, diffamazione, minaccia, molestia o disturbo, trattamento illecito di dati personali commesso anche tramite internet.

:: Le condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo (definizione aggiornata dalla **L. 70/2024**) quali: aggressioni fisiche o psicologiche reiterate, offese, derisioni, umiliazioni, minacce, ricatti, diffusione di immagini o video lesivi, furti o danneggiamenti, isolamento, esclusione intenzionale, ma anche istigazione all'autolesionismo o al suicidio, condotte

commesse con armi o strumenti atti ad offendere e, in base ai recenti interventi legislativi, i reati contro gli animali, quando indicativi di aggressività e scarsa capacità di controllo.

Modalità

Il minore viene convocato insieme ai genitori per un colloquio formale con il Questore.

Il Questore si rivolge al minore e ai genitori con un **richiamo ufficiale al rispetto della legge e alla cessazione delle condotte lesive**. L'atto viene comunicato alla Procura minorile per garantire un raccordo istituzionale e una eventuale presa in carico educativa del minore.

Intento

Educativo, preventivo, responsabilizzante.

Il Decreto Caivano, le circolari applicative 2024-2025, fino al Decreto Sicurezza e Sicurezza bis 2026, hanno inoltre rafforzato gli interventi sui minori, introducendo tra l'altro:

- percorsi rieducativi obbligatori;
- responsabilità genitoriale rafforzata con convocazioni, prescrizioni educative, obblighi di vigilanza, percorsi di supporto alla genitorialità;
- segnalazioni obbligatorie ai Servizi Sociali da parte della Scuola dei minori autori di bullismo, cyberbullismo, violenza giovanile;
- interventi educativi scolastici dedicati e strutturati

Finalità

- Prevenire l'escalation di comportamenti devianti;
- intervenire precocemente su bullismo, cyberbullismo e violenze di gruppo,
- coinvolgere attivamente le famiglie;
- rafforzare la rete tra Scuola, Servizi Sociali e Forze di polizia.

Responsabilità dei genitori

A conferma del ruolo centrale della responsabilità familiare, in caso di reiterazione delle condotte, la legge prevede una sanzione amministrativa (da 200 a 1.000 euro) a carico dei genitori dei minori ammoniti, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso di minori ultraquattordicenni, se le condotte vengono reiterate anche dopo l'ammonimento, la sanzione può essere applicata senza possibilità di prova liberatoria.

SEGNALAZIONE da parte della Scuola

La segnalazione è l'atto con cui si comunica ai Servizi Sociali, alla Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria una situazione lesiva o pericolosa per la salute psichica o fisica di un minore-vittima, di un minore-autore o per la sicurezza e l'integrità dell'ambiente scolastico, quando tale situazione sia evidente o anche solo sospetta, anche quando riferita da terzi.

DENUNCIA

La denuncia è l'atto obbligatorio con il quale il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (ad es. il Dirigente Scolastico) rende noto, senza ritardo, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria un fatto che può costituire un reato perseguibile d'ufficio, appreso nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio.

CHI RIVELA UNA VIOLENZA

POTREBBE

- **Avere paura di ciò che accadrà**
- **Sentirsi a disagio**
- **Vergognarsi**
- **Non capire**
- **Non ricordare tutto**
- **Contraddirsi**

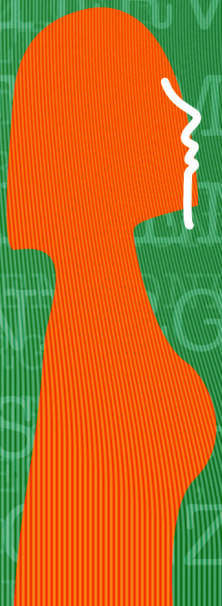
HA BISOGNO DI

- **Protezione**
- **Rassicurazione**
- **Considerazione**
- **Informazioni**
- **Ascolto**

NUE

Numero Unico di Emergenza

112



Dal Codice Penale:

Abuso dei mezzi di correzione o disciplina

(art. 571 c.p.) è punito "Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte..."

Maltrattamenti contro familiari o conviventi

(art. 572 c.p.) è punito "Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte... La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità..."

Atti persecutori - Stalking

(art. 612 bis c.p.) è punito "...Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

Revenge Porn

(612 ter c.p.) è punito "...Chiunque, dopo averli realizzati, o sottratti, invia, consegna, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate..."

Definizione di Bullismo

Il Bullismo è una condotta aggressiva, intenzionale e reiterata, esercitata da uno o più minori nei confronti di un coetaneo, caratterizzata da prepotenza, sopraffazione, squilibrio di forza e volontà di arrecare danno fisico, psicologico o sociale alla vittima. Può manifestarsi attraverso offese, minacce, umiliazioni, esclusione dal gruppo, danneggiamenti o aggressioni.

Definizione di Cyberbullismo

Il Cyberbullismo è qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, trattamento illecito di dati personali o diffusione di contenuti lesivi realizzati tramite strumenti digitali, ai danni di un minore.

Include la pubblicazione o condivisione di immagini, video o messaggi offensivi, la creazione di profili falsi, l'esclusione intenzionale online e ogni condotta che arreca danno alla vittima attraverso la Rete.

Normativa di riferimento

Legge 71/2017 (disciplina la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo);

Legge 70/2024 (amplia il quadro normativo estendendo la disciplina anche al Bullismo).



Le curatrici

Silvia Nanni e Lelia Mazzotta Natale

Progetto grafico

Fabio Folla

Stampa

Grafica Marelli, Como

Edizione

NodoLibri. 2026 |

NodoMedia srl

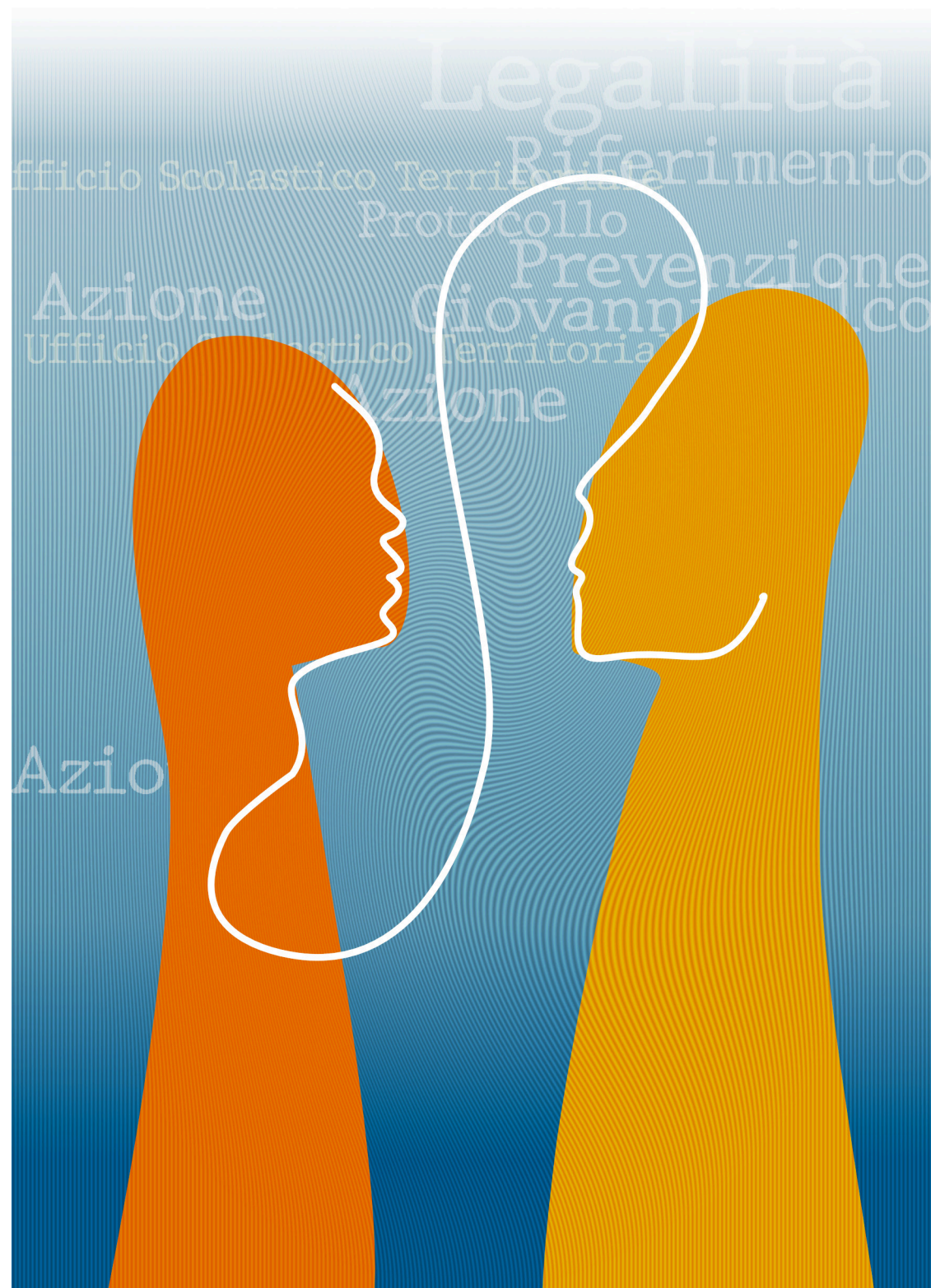
Como, via Borsieri 16,

22100 Como

www.nodolibri.com

ISBN

978-88-7185-386-4





Iniziativa realizzata nell'ambito
della Linea di intervento "A Scuola
contro la violenza sulle donne",
biennio scolastico 2025/2026
e 2026/2027, Finanziata da
Regione Lombardia con D.G.R. n.
5473/2021

Edizione
NODO
libri

www.nodolibri.com

Grafica realizzata da Fabio Folla - www.folla.it

Stampato grazie al contributo di



ISBN 978-88-7185-386-4

